Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 febbraio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

La misura delle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1951 in poi comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è pari a tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivamente prestato per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

Qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica e anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

Nel caso debba procedersi alla liquidazione della pensione di invalidità per causa di servizio e ai superstiti di agente, il quale al momento del decesso per causa di servizio non possa far valere dodici mesi di effettivo servizio utile a pensione, la retribuzione sulla quale deve essere calcolata la pensione si determina ragguagliando ad anno la retribuzione percepita per il periodo di servizio effettivamente prestato.

Art. 3.

Per la riliquidazione delle pensioni in godimento concesse con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, si assume come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1950 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella di questo ultimo.

La misura di tali pensioni, comprensiva dell'assegno integrativo, è determinata in tanti quarantacinquesimi, quarantaquattresimi, quarantatreesimi, quarantaduesimi, quarantunesimi e quarantesimi della predetta retribuzione, a seconda che le rispettive decorrenze siano comprese fra il 1° febbraio e il 31 dicembre 1945 o il 1° gennaio ed il 31 dicembre degli anni 1946, 1947, 1948, 1949 o 1950 per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della pensione.

Art. 4.

L'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:

sulle prime lire 3.300 e importi inferiori .					3.700 %
sull'eccedenza delle:					
L.	3.301	fino a	L.	3.950	3.600 %
»	3.951	»	»	4.600 . .	3.100 %
»	4.601	»	»	5.250 .	2.785 %
»	5.251	»	»	5.900	2.680 %
»	5.901	»	»	6.550 . .	2.600 %
»	6.551	»	»	8.000 .	2.500 %
»	8.001	»	»	10.000	2.400 %
»	10.001	»	»	15.000 . .	2.300 %
»	15.001	»	»	20.000 . .	2.200 %
»	20.001	»	»	25.000 .	1.900 %
»	25.001	»	»	30.000	1.500 %
»	30.001	»	»	35.000	900 %
»	35.001	»	»	40.000	400 %
»	40.001	»	»	45.000	200 %
»	45.001	»	»	50.000	100 %
oltre L. 50.000 .					50 %

Art. 5.

L'importo della pensione calcolato in base alle norme dei precedenti articoli è aumentato della quota di lire 100 annue a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti nella assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 6.

Salvo il disposto del successivo art. 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non può essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di vecchiaia e a lire 96.000 per le pensioni di invalidità.

Le pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942 sono aumentate di un decimo del loro ammontare complessivo (compreso l'assegno integrativo) per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 7

L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non può superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.

Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza resterà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

Art. 8.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione a norma dei precedenti articoli è costituita:

a) dallo stipendio o paga di tabella, compresa la 13ª mensilità, maggiorati dei relativi scatti di anzia-

nità maturati e degli eventuali assegni *ad personam*, quando risultino da differenze tra stipendi o paghe precedentemente goduti e quelli in atto;

b) dalle indennità di contingenza e dalla indennità di carovita a carattere continuativo;

c) dalle competenze accessorie a carattere continuativo stabilite per qualifica o gruppo di qualifiche in seno alle singole aziende e corrisposte all'agente nel periodo considerato ai sensi del precedente art. 2. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente art. 3 le competenze accessorie sono calcolate secondo coefficienti risultanti dal rapporto fra il totale delle competenze accessorie corrisposte nell'anno 1950 dalle singole aziende e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Ai fini della determinazione della misura delle pensioni da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono escluse dal calcolo della retribuzione le variazioni dovute a promozioni o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio, fatta eccezione per quelle avvenute fino al 31 dicembre 1951, nonchè le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita, fintanto che queste ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione del successivo art. 20.

Art. 9.

La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al primo comma del precedente art. 6 (escluse le quote supplementari per i figli a carico) le percentuali stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazione di pensione ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942.

Art. 10.

Per gli agenti già iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269, si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'art. 3 o dell'art. 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di età e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del Fondo.

Art. 11.

Agli effetti della ripartizione degli oneri fra il fondo di previdenza di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e il fondo di integrazione istituito con il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, la quota di pensione da porre a carico del Fondo di previdenza è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in relazione ai risultati dei bilanci tecnici da compilarsi periodicamente a norma dell'art. 6 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato con il regio decreto 1° luglio 1937, n. 1569.

Fino alla compilazione del prossimo bilancio tecnico la quota predetta è fissata in un ventesimo del complessivo trattamento di pensione.

Art. 12.

Agli agenti che abbiano proseguito volontariamente, con o senza versamento di contributi, l'iscrizione al fondo di previdenza e che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1951 ed il 31 gennaio 1952, la pensione stessa sarà liquidata o riliquidata in ragione di tanti quarantesimi della retribuzione goduta nell'anno 1951 dagli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi la stessa qualifica e anzianità di grado che gli agenti iscritti volontari avevano al momento della cessazione della iscrizione obbligatoria.

Art. 13.

Gli agenti iscritti volontariamente al Fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1° febbraio 1952, hanno facoltà di chiedere, entro sei mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge, di proseguire il versamento del contributo parificando dal 1° gennaio 1952 la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva a quelle degli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi alla data predetta la stessa qualifica ed anzianità di grado che gli iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria al fondo.

Art. 14.

Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1° febbraio 1952 ed il 1° gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai sensi del precedente art. 2 si determina ragguagliando ad anno la retribuzione imponibile sulla quale è stato determinato il contributo volontario dal 1° gennaio 1952 fino alla data di decorrenza della pensione.

Art. 15.

L'indennità da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.

Art. 16.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 17.

Ferme restando le disposizioni di cui al primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il con-

tributo complessivo dovuto al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per gli anni 1952 e 1953 è stabilito nel 19,40 per cento della retribuzione di cui al primo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, ed è per il 14,70 per cento a carico delle aziende e per il 4,70 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto per gli stessi anni è assegnato per il 2 per cento al fondo di previdenza e per il rimanente 17,40 per cento al fondo di integrazione.

Art. 18.

Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.

I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 19.

In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, le quote da porre a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno fissate in misura proporzionale alle aliquote stabilite per gli anni 1952 e 1953 con l'art. 17 della presente legge.

Art. 20.

La misura delle pensioni risultanti dalla applicazione della presente legge sarà variata per la parte a carico del fondo di integrazione in rapporto alle variazioni di carattere collettivo intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo posteriormente al 1° gennaio 1952 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni a norma del comma precedente sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1952 o alla data della precedente variazione, abbiano subìto nel complesso aumenti o diminuzioni pari o superiori al 12 per cento ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui detta percentuale è raggiunta.

Art. 21.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi, e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi ».

Art. 22.

L'integrazione supplementare di lire 300 mensili a carico dello Stato di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1952.

Art. 23.

L'art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è modificato come segue:

« Il personale indicato nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, compreso quello che al 1° gennaio 1945 aveva cessato dal rivestire la qualifica di « ordinario », « effettivo » od « in servizio continuativo » per essere stato trasferito in ruolo, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, con le citate qualifiche, anteriormente alla detta data, utilizzando a tal fine i contributi già versati in proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonchè versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura della intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso ».

Art. 24.

A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo della iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è esteso al personale effettivo ed a quello adibito in modo continuativo a servizi automobilistici urbani ed extra urbani, anche se esercitati da aziende non contemplate dall'art. 10, lettera c), del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, modificato con l'art. 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

Art. 25.

Gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto i quali cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750 (convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 300), e successive modificazioni, hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi di previdenza per essi versati, fatta deduzione della quota assegnata all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo, viene costituita, in favore dei richiedenti il rimborso, una posizione assicurativa obbligatoria mediante accreditamento di contributi determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo stesso. L'eventuale eccedenza, risultante fra l'importo necessario per l'accreditamento stesso e la somma versata all'assicurazione obbligatoria, dopo eseguito l'accreditamento, dovrà essere rimessa al lavoratore.

Quando la cessazione dal servizio sia dovuta a licenziamento per assenze arbitrarie o a condanna per reato

doloso, la somma rimborsabile è limitata alla quota di contribuzione al Fondo di previdenza posta a carico dell'iscritto.

Art. 26.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, quelle del primo e terzo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato dall'art. 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 402 e quelle degli articoli 3, terzo comma, 5, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, nonchè l'art. 6 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

Art. 27.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.

Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresì la facoltà di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci — Zoli — Pella — Malvestiti

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4436.

Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a norma delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947, è maggiorato di 50 volte.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero, nel caso di notifica anteriore a tale data, purchè i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa.

Nessuna detrazione di sussidio viene praticata per lavori parzialmente eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e andati distrutti da eventi bellici posteriormente alla loro esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati.

Art. 2.

Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile.

Il progetto, munito del visto di approvazione, sarà inviato dagli uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti, è ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso.

Art. 3.

Il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui al precedente art 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso ed a tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 e dell'art. 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Per i diritti a mutuo a titolo oneroso il sussidio sarà determinato in rapporto al valore del cespite sinistrato, a norma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1935, n. 454, ed all'importo della spesa prevista dal nuovo progetto da presentarsi a norma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 11 del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457 e dell'art. 2 del regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578.

Art. 5.

Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 incluso di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1935, n. 454, per i quali il contributo sotto qualsiasi forma, riconosciuto dal Ministero delle finanze o dal Ministero del tesoro non sia stato ancora riscosso in tutto o in parte, il Ministero dei lavori pubblici provvederà in sostituzione del contributo anzidetto, alla concessione del sussidio a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, della legge 29 luglio 1949, n. 531 e della presente legge.

Sull'ammontare del sussidio determinato a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, saranno trattenute

e versate alla gestione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III, per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, le somme eventualmente dovute a tale gestione dal beneficiario del sussidio.

Sullo stesso ammontare dovrà essere trattenuto anche l'importo delle obbligazioni danneggiati terremoto eventualmente rilasciato al beneficiario del sussidio.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e dall'art. 6 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Scelba — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4437.

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

1° luglio 1946, n. 31 Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole.

1° luglio 1946, n. 32 Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi.

22 giugno 1946, n. 33 Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

22 giugno 1946, n. 41 Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 800.000.000 per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nell'annata 1946.

22 giugno 1946, n. 44 Prezzi di alcuni cereali del raccolto 1946, e premi per l'anticipata trebbiatura.

28 giugno 1946, n. 46 Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dalle cavallette e dalla siccità.

2 agosto 1946, n. 68 Disposizioni penali relative alla disciplina del conferimento dei cereali di produzione 1946.

2 agosto 1946, n. 75 Disposizioni relative al settore lattiero caseario.

12 agosto 1946, n. 76 Competenza territoriale del Credito fondiario sardo.

27 giugno 1946, n. 98 Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani.

13 settembre 1946, n. 178 Estensione all'Italia settentrionale delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e successive modificazioni, riguardante i prezzi del pane e della pasta e la concessione di una indennità caropane.

5 ottobre 1946, n. 193 Sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo.

23 agosto 1946, n. 259 Concessione di agevolazioni tributarie per le operazioni finanziarie occorrenti per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione.

23 agosto 1946, n. 310 Abolizione dell'ammasso obbligatorio dei bozzoli e concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario di detto prodotto.

16 settembre 1946, n. 311 Determinazione del prezzo del granoturco di produzione 1946 consegnato all'ammasso.

17 settembre 1946, n. 317 Rimborso di somme erroneamente versate all'Erario relative a maggiorazione del prezzo di cessione dell'olio di produzione 1943-44.

20 novembre 1946, n. 342 Disciplina del settore lattiero caseario.

20 novembre 1946, n. 356 Approvvigionamento dei grassi suini.

31 ottobre 1946, n. 361 Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

23 dicembre 1946, n. 553 Convalida del decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, riguardante lo svincolo del formaggio grana.

23 agosto 1946, n. 620 Presa in consegna da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari dei prodotti forniti dai Governi Alleati.

3 dicembre 1946, n. 662 Norme penali relative alla disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1946-47.

3 dicembre 1946, n. 667 Premio di conferimento per il grano da seme.

3 dicembre 1946, n. 668 Prezzo del risone originario della produzione 1946 da conferire ai « Granai del popolo ».

18 settembre 1946, n. 686 Anticipazioni di fondi per il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e per il controllo delle operazioni di trebbiatura dei cereali prodotti nella campagna 1946.

31 ottobre 1946, n. 689 Autorizzazione alla spesa di lire 150.000.000 per i servizi di vigilanza sulla trebbiatura e di controllo al conferimento ai « Granai del popolo » dei cereali di produzione 1945-1946.

3 dicembre 1946, n. 769 Rimborso all'Associazione nazionale tra gli enti economici della agricoltura delle spese di organizzazione e di funzionamento di uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e controllo alle operazioni di trebbiatura della campagna agricola 1944-1945.

7 gennaio 1947, n. 12 Modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 98, concernente l'esenzione della imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani.

12 aprile 1947, n. 209 Disposizioni relative ai prezzi dello zucchero di produzione nazionale 1946-47.

12 aprile 1947, n. 210 Disciplina della vendita dei prodotti dolciari.

12 aprile 1947, n. 211 Disciplina della vendita delle carni bovine, bufaline, suine, ovine ed equine.

15 marzo 1947, n. 214 Disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, che reca provvedimenti per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata.

18 marzo 1947, n. 228 Concessione di premi anche per i cereali conferiti ai « Granai del popolo » posteriormente al 10 luglio 1946.

1° aprile 1947, n. 232 Autorizzazione della spesa di un miliardo per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1947.

17 aprile 1947, n. 243 Attribuzioni all'Alto Commissariato per l'alimentazione delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche del settore alimentare.

1° aprile 1947, n. 273 Proroga dei contratti agrari.

1° aprile 1947, n. 277 Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.

18 marzo 1947, n. 313 Garanzia solidale degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione nelle operazioni finanziarie occorrenti per la loro liquidazione.

1° aprile 1947, n. 337 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, concernente la concessione di premi per il conferimento ai « Granai del popolo » di alcuni cereali.

12 maggio 1947, n. 356 Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

13 maggio 1947, n. 383 Provvedimenti a favore del Segretariato nazionale della montagna.

18 marzo 1947, n. 410 Determinazione del prezzo delle barbabietole da zucchero di produzione 1946.

24 maggio 1947, n. 471 Prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione e alla pastificazione.

27 maggio 1947, n. 495 Disposizioni per il contratto di mezzadria.

10 gennaio 1947, n. 605 Autorizzazione della spesa di lire duecento milioni per il servizio speciale di vigilanza e di controllo sul conferimento dell'olio agli « Oleari del popolo » nella campagna 1946-47.

13 maggio 1947, n. 621 Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

25 maggio 1947, n. 631 Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1947 a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

13 giugno 1947, n. 670 Adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.

10 luglio 1947, n. 796 Anticipazione di fondi per il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

28 giugno 1947, n. 856 Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1946-47 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione e alla pastificazione.

5 settembre 1947, n. 888 Ammasso per contingente di cereali del raccolto 1947-48.

12 agosto 1947, n. 975 Modificazioni ed aggiunte ai provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.

22 agosto 1947, n. 1051 Concessione di ulteriore apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

29 ottobre 1947, n. 1171 Disciplina della macellazione dei suini.

29 ottobre 1947, n. 1172 Nuova disciplina lattiero-casearia.

29 ottobre 1947, n. 1211 Esercizio da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione del vincolo sul 35 per cento dei prodotti alimentari d'importazione.

29 ottobre 1947, n. 1216 Ammasso dell'olio per l'annata agraria 1947-48.

7 novembre 1947, n. 1308 Aumento della misura degli assegni familiari in agricoltura.

1° ottobre 1947, n. 1336 Approvazione della tariffa professionale dei dottori agronomi.

5 settembre 1947, n. 1345 Provvedimenti per la olivicoltura.

9 ottobre 1947, n. 1426 Modificazioni dell'art. 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica.

9 ottobre 1947, n. 1427 Trasferimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei poteri spettanti all'Amministrazione dello Stato nei confronti dell'Associazione nazionale bieticoltori e dell'Ente seme bietole zuccherine.

29 ottobre 1947, n. 1429 Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale proveniente dalle cattedre ambulanti di agricoltura.

9 ottobre 1947, n. 1434 Autorizzazione della spesa di un miliardo di lire per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, recante provvedimenti per combattere la disoccupazione e per favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

29 ottobre 1947, n. 1435 Assegnazione di un contributo annuo da erogare a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria di Roma.

10 dicembre 1947, n. 1482 Disposizioni per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica.

29 ottobre 1947, n. 1538 Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per il servizio di vigilanza e di controllo sul conferimento dei cereali minori (segale ed orzo) e granoturco ai « Granai del popolo » nella campagna agricola 1945-46.

23 dicembre 1947, n. 1665 Trasferimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle attribuzioni svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli, dell'Ente produttori selvaggina, dell'Ente nazionale cinofilia italiana e dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

23 dicembre 1947, n. 1671 Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

24 novembre 1947, n. 1684 Concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1947

23 dicembre 1947, n. 1686 Modificazioni al regio decreto-legge 25 agosto 1938, n. 1442, contenente provvedimenti per l'olivicoltura.

24 novembre 1947, n. 1716 Estensione alle opere pubbliche di competenza del Ministero dell'agricoltura

e delle foreste delle norme che disciplinano le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

31 dicembre 1947, n. 1744 Modificazioni alle disposizioni in materia di bonifica.

19 febbraio 1948, n. 82 Modificazioni ed integrazioni ai provvedimenti legislativi in materia di contratti agrari.

4 marzo 1948, n. 143 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, istitutivo dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna.

26 gennaio 1948, n. 169 Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla panipastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-47.

19 marzo 1948, n. 232 Autorizzazione di spesa per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1947.

17 marzo 1948, n. 319 Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

7 marzo 1948, n. 416 Concessione di un contributo straordinario alla « Fiera internazionale dei càmpioni » di Padova.

7 marzo 1948, n. 417 Aumento di contributi alla Stazione zoologica di Napoli.

8 febbraio 1948, n. 431 Corresponsione di un contributo straordinario per la ricostruzione del silos granario del porto di Venezia.

16 aprile 1948, n. 447 Modificazione dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1172, sulla nuova disciplina lattiero-casearia.

5 maggio 1948, n. 502 Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

24 aprile 1948, n. 579 Istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di Verona.

7 maggio 1948, n. 632 Modificazioni alla legge 17 marzo 1932, n. 368, concernenti modalità per le analisi dei campioni di farina e di pane.

3 maggio 1948, n. 678 Aumento del diritto di macellazione dei bovini.

21 aprile 1948, n. 701 Liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria e istituzione di una sezione autonoma di credito agrario delle Casse di risparmio della Liguria, con sede in Genova.

7 maggio 1948, n. 789 Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5 maggio 1948, n. 979 Liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia ».

7 maggio 1948, n. 980 Carriera dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 25292 in data 13 dicembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Lami Carlo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto destinato ad altro incarico, con il dott. Magnabosco Giovanni della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Lami Carlo è sostituito con il dott. Magnabosco Giovanni, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(491)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Vercelli;

Vista la nota n. 17847 in data 12 dicembre 1952, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli comunica che le organizzazioni sindacali locali, a seguito delle dimissioni del sig. Enrico Tosini da membro della suindicata Commissione hanno designato a sostituirlo il sig. Ugo Ferrero;

Decreta:

Il sig. Ugo Ferrero è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Vercelli in sostituzione del sig. Enrico Tosini.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casteltermini (Agrigento) di un mutuo di L. 11.235.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(513)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterosso Almo (Ragusa) di un mutuo di L. 2.520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(518)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo San Colombano al Lambro », con sede in San Colombano al Lambro (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 91 in data 16 gennaio 1953, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo San Colombano al Lambro », con sede in San Colombano al Lambro (Milano), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 16 marzo 1952.

(442)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5% (1959).

Numero del titolo provvisorio: 487906, serie B — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione di tesoreria provinciale di Forlì — Persona che ha denunziato il titolo: Gurioli Vincenzo fu Carlo, domiciliato in Castrocaro, località Aia Maiolani, Forlì — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 14 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(293)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 febbraio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	643,25
» Firenze	624,90	641 —
» Genova	624,90	643 —
» Milano	624,89	642 —
» Napoli	624,93	642 —
» Palermo	624,90	643,25
» Roma	624,87	642,50
» Torino	624,88	640 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	643 —

Media dei titoli del 3 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,10
Id. 3,50 % 1902	61,30
Id. 3 % lordo	79,25
Id. 5 % 1935	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	79,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,65
Id. 5 % 1936	92,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa ferrovieri per case economiche in Santa Croce, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1953, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Nanni, commissario della Società cooperativa ferrovieri per case economiche in Santa Croce, con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1953.

(398)

REGIONE SICILIANA

Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 59 dell'11 ottobre 1952.

DECRETO 3 ottobre 1952 (602).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Valli del Platani e del Tumarrano ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;
Premesso:
Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;
Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;
Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Valli del Platani e del Tumarrano », redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dai professori Francesco Platzer ed Emilio Zanini.
Che in base allo studio economico-agrario della zona non consorziata del comprensorio « Valli del Platani e del Tumarrano », dell'estensione di ettari 40.198, ricadente nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, i redattori professori Francesco Platzer ed Emilio Zanini hanno ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:
Prima sottozona delle terre appartenenti a piccola proprietà trasformate o costituenti fondi inferiori ad Ha 20;
Seconda sottozona delle terre a seminativi, situati al disotto di 700 metri, suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno cerealicolo-zootecnico, con o senza arborature;
Terza sottozona delle terre a seminativi, situati al di sopra di 700 metri, suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno zootecnico-cerealicolo;
Quarta sottozona dei pascoli non suscettibili di coltura agraria e boschi;
Quinta sottozona delle colture legnose e specializzate;
Sesta zona delle terre irrigue o irrigabili;
Settima sottozona delle terre da rimboschire obbligatoriamente;
Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;
Ritenuto che le direttive comprendono:
1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;
2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;
3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:
a) viabilità aziendale ed interaziendale;
b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;
c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;
d) opere di piccola bonifica;
e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;
f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:
Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i territori si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951;
Che avverso tali direttive furono avanzati, complessivamente n. 14 ricorsi, di cui n. 10 presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo da parte dei signori:
1) Ballo Colamaro Giuseppina e Vanni Calvello Vincenzo e Giuseppe;
2) Ferrara Emanuele Giacomo di Vincenzo;
3) Ferrara Vincenzo fu Emanuele (per terreni in Castronovo);
4) Ferrara Vincenzo fu Emanuele (per terreni in Lercara Friddi);
5) Gioia Miceli dott. Cosimo fu Rosolino;
6) Mavaro Anna in Ferrara fu Luigi (per terreni in Lercara Friddi);
7) Mavaro Anna in Ferrara fu Luigi (per terreni in Castronovo);
8) Mavaro Ninfa Maria fu Luigi;
9) Riso Giovanni fu Domenico;
10) Saeli Nino di Croce;
e n. 4 presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento, da parte dei signori:
1) Lo Cascio Antonietta fu Narciso;
2) Salamone dott. Giuseppe fu Filippo, in nome proprio e della moglie;
3) Vella Beatrice di Gaetano in Grimaldi;
4) Vella dott. Gaetano fu Giovanni nell'interesse della moglie Imbornone Vitina;
Che nessun ricorso è stato presentato per terreni ricadenti nella provincia di Caltanissetta;
Che i dieci ricorsi presentati presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo, perfettamente identici anche nella forma, presentano i seguenti motivi:
1) i vincoli contrattuali costituiscono una remora alla trasformazione fondiaria;
2) l'attuale legislazione sull'assegnazione terre incolte e sull'imponibile di mano d'opera compromette la tranquillità del possesso, della conduzione e del bilancio aziendale;
3) l'irrealizzabilità delle direttive e la rigidità dei criteri di attuazione;
4) l'inattuabilità dei criteri nei turni di avvicendamento previsti;
5) il carico di bestiame può essere fissato dopo aver risolto il problema idrico e, in ogni caso, risulta eccessivo;
6) la superficie da destinare a coltura arborea od arbustiva deve dipendere anche dalla natura del terreno;
7) la sistemazione dei terreni non è possibile se prima non viene sistemato il bacino di fondo valle di competenza dello Stato;
8) eseguire opere di carattere pubblico per fornire acqua potabile alle zone sfornite;
9) non rendere obbligatorie le costruizioni stradali particolarmente onerose;
10) le costruzioni rurali debbono riferirsi al sistema di conduzione;
Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo, presi in esame i dieci ricorsi, ha espresso parere di rigetto perchè:
1) i vincoli contrattuali non costituiscono remora alla trasformazione fondiaria in quanto debbono essere modificati ed adeguati alle direttive (art. 15 legge legge Regionale 27 dicembre 1950, n. 104);
2) la tranquillità del possesso e della conduzione è garantita dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1950. n. 104; quella del bilancio aziendale è assicurata dalla possibilità del contributo statale;
3) gli obblighi previsti rispondono a buoni e razionali criteri tecnici ed economici, nonchè ad adeguati limiti di tempo per l'attuazione delle opere;
4) i turni previsti di avvicendamento delle colture non seguono criteri rigidi ed inattuabili in quanto i proprietari hanno ampia facoltà di scelta;
5) il carico di bestiame non risulta eccessivo;
6) le ragioni dei ricorrenti in ordine all'adattamento delle colture arboree sono da considerare in sede di approvazione del piano particolare;
7) la competenza dello Stato per la sistemazione dei bacini di fondo valle non esime l'interessato dall'eseguire le opere di sua competenza;

8) nell'impossibilità di utilizzare le risorse idriche del fondo si ricorre ai fondi dei vicini o alla costruzione di cisterne;

9) l'obligo di collegare il fondo alla rotabile sussiste per determinate e minime distanze;

10) nelle direttive è stabilito quali fabbricati siano da costruire in funzione del rapporto fra mano d'opera ed impresa;

Che i quattro ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento sono fuori termine;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Agrigento non ha ritenuto di esaminare i suddetti quattro ricorsi perchè presentati fuori termine;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 29 emesso ad unanimità, nell'adunanza del 29 luglio 1952, ha espresso il parere che i quattordici ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto ed in diritto o perchè da considerare in sede di approvazione dei piani particolari, pur manifestando l'avviso che, tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Valle del Platani e del Tumarrano »;

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della *legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104*;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni, e di anni dieci per le sitemazioni ad iniziare, per entrambi, alla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i quattordici ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Valli del Platani e del Tumarrano », o perchè infondati in fatto e in diritto, o perchè fuori termine.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Valli del Platani e del Tumarrano », riferita ad un territorio di Ha 40.198, ricadente nelle provincie di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, delimitata dal seguente perimetro:

A) *Zona settentrionale non consorziata.*

A *Nord*: da una linea che, limite del comprensorio di bonifica di Quattro Finaite Giardo, parte dal bivio Filaga a circa 200 metri a sud del km. 63 sulla strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina) segue la strada provinciale per Lercara Friddi fino alle origini della strada stessa, nei pressi del centro abitato di Lercara, abbandona il limite del comprensorio di Quattro Finaite Giardo.

Ad *Est*: da una linea che parte dal bivio a nord-ovest dell'abitato di Lercara Friddi, e, lasciando a destra l'abitato, per Cappella Croce e quota 708 raggiunge la strada provinciale del bivio Monganaro per Agrigento. Segue questa strada fino alla portella Scannata dove devia per seguire la trazzera che, volgendo a sud-est, raggiunge il quadrivio trazzerale a quota 589. Dal quadrivio, volge a nord-est ad incontrare, lungo il tracciato trazzerale, a quota 450 il vallone Raisivito, e di qui, per sentiero, alla masseria Raisivito e per trazzera attraverso la contrada Raisivito, giunge al confine tra le provincie di Palermo e Agrigento e tra i comuni di Castronuovo di Sicilia e Cammarata a quota 614 dove segue il confine del comprensorio delle Valli del Platani e del Tumarrano. Segue poi, lungo la trazzera per breve tratto il confine provinciale, che abbandona per salire alla quota 687 della Rocca Rossa riprendendolo poco dopo sempre lungo la trazzera, la quale abbandona definitivamente il confine provinciale a circa 500 metri dopo il vertice di Pietre Cadute (quota 772). Segue sempre il tracciato trazzerale e per le quote 657 e 455, attraversa il vallone Morello e la ferrovia, raggiungendo a circa m. 300 a sud della stazione di Castronovo, la strada che dalla stazione sale al centro di Castronuovo. Segue ora questa strada, attraversando a quota 426 la strada provinciale dal bivio Manganaro ad Agrigento, e, raggiunto l'abitato lo costeggia lasciandolo sulla destra. Sale poi alla quota 752 a sud-ovest del centro e seguendo la cresta rocciosa scende al fiume Platani poco ad est del molino Scaletta. Risale per circa 500 metri il fiume Platani e poi devia a sud risalendo il vallone Cacugliomero che abbandona ad est della quota 713 per seguire la trazzera di contrada Madolesi fino alla quota 893, dove devia ad est per raggiungere il confine tra le provincie di Palermo e di Agrigento ed i comuni di Castronovo di Sicilia e Cammarata. Segue per circa 300 metri verso sud il confine e poi devia ad est lungo la trazzera di contrada Filici, seguendo la quale raggiunge, a quota 966, la strada da Cammarata a Santo Stefano Quisquina, che percorre fino alla curva a quota 937 ad ovest del pizzo delle Rondini. Di qui volge a sud per la nuova strada di contrada Buonanotte, fino alla quota 855, dove segue la trazzera che divide la contrada Buonanotte dalla contrada Lo Stretto, e per la casa La Pistacchiera arriva agli strapiombi a sud-est del piano Piraino e del pizzo dell'Apa. Segue, verso sud-ovest, al piede degli strapiombi e poi passando per la casa Valle Uscilia e pizzo Castellaccio raggiunge l'abbeveratoio sul ciglio della scala di Grocco. Volge poi ad ovest e, raggiunta la trazzera per Casello Pecoraro, la segue, e per quota 514, bivio masseria Genuardi e l'ex molino di Molinazzo, arriva a quota 193, alla confluenza del vallone Voltano col fiume Turvoli.

A *Sud*: da una linea che partendo dalla confluenza del vallone Voltano col fiume Turvoli, scende lungo questo confine tra i comuni di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani, per circa 500 metri e poi lo abbandona per seguire la trazzera che divide la contrada Pietranera da Isola Pietranera e che, per la quota 180, raggiunge il vallone La Frattina, dove abbandona il limite del comprensorio consortile delle Valli del Platani e del Tumarrano.

Ad *Ovest*: dal confine tra i comuni di Alessandria della Rocca Santo Stefano Quisquina, risale il vallone Frattina fino alla confluenza del vallone Pietranera. Risale poi quest'ultimo fino alla quota 300 e poi volge verso nord e raggiunge la trazzera che, per le pendici ad ovest della Punta Ciperdia e per le quote 586 e 68 arriva alla valle di Ciccarello. Risale poi un valloncello e per casa Vecchia valica le pendici di Serra della Moneta a quota 1036, scende quindi a quota 820 a raggiungere la trazzera che, in località Pirato, giunge al cimitero di Santo Stefano Quisquina. Di qui, attraverso un affluente del vallone Lordo, per quota 728, si porta sulla strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina) che raggiunge alla prima curva della salita al centro abitato di Santo Stefano Quisquina, presso il km. 74. Segue poi la strada statale fino al bivio Filaga.

B) *Zona orientale non consorziata.*

A *Nord*: da una linea che, limite del comprensorio consortile delle Valli del Platani e del Tumarrano, parte dalla confluenza del vallone di Aragona col vallone Coda di Volpe alla quota 140, scende per breve tratto verso il fiume Platani, e poi, attraversa la ferrovia e la strada provinciale, segue verso est la trazzera per casa Spagnuolo ed oltre fino ad incontrare all'estremo ovest della Serra dei Morti, il limite del comprensorio di bonifica del Salito. Segue, sempre lungo il tracciato trazzerale, questo limite fino alla quota 503 dove incontra il confine tra i comuni di Milena e Campofranco.

Ad *Est*: da una linea che, confine tra i comuni di Milena e Campofranco e limite del comprensorio di bonifica del Salito, sale lungo la trazzera, dalla quota 503, per le pendici di Serra della Croce, fino alla quota 582 al bivio trazzerale, abbandonando il confine comunale, si porta al monte Campanella e di qui al sentiero ed alla trazzera che sale alla portella Biale (quota 660). Seguendo sempre la trazzera, scende per la contrada Cingorana al bivio trazzerale a quota 501 e di qui volge a sud-ovest e per la sorgente e la miniera Quattro Finaite per quota 460 con linea sinuosa si porta, alla quota 519 della sella tra il monte Cannalone e monte Pernice dove incontra il confine tra i Comuni di Recalmuto e Grotte. Segue, verso ovest, questo confine, passando sulla cima del monte Cannalone fino alla contrada Fontana Amara, dove abbandonato il confine, volge a sud per la contrada Altavilla raggiungendo a quota 312 la trazzera che passa per la quota 453. Da questo punto con breve linea retta si porta all'ingresso ovest della galleria, in località Damuso dove abbandona il limite del comprensorio del Salito.

A *Sud*: da una liena che segue verso ovest la linea ferroviaria per circa 1300 metri fino all'incrocio con la trazzera superiore di Serra Tanazzo. Segue poi quest'ultima verso nord-

ovest per le quote 336 e 301 fino al bivio trazzerale a quota 258, dove devia di nuovo a sud-ovest lungo la trazzera che porta alla rotabile per la stazione di Comitini seguendo la quale incontra la strada provinciale dal bivio Manganaro ad Agrigento che percorre verso sud fino al bivio Rancidili (dove incontra la rotabile per Aragona). Segue questa rotabile fino al bivio prima dell'abitato di Aragona e, lasciando questo alla destra, si porta con linea retta sulla strada di Aragona a Sant'Elisabetta a circa 500 metri dal centro abitato, dove abbandona il limite della zona 14ª (di Agrigento) per seguire il limite del comprensorio consortile delle Valli del Platani e del Tumarrano.

Ad *Ovest*: da una linea che, limite del comprensorio consortile delle Valli del Platani e del Tumarrano, segue per breve tratto verso Aragona la rotabile Aragona-Santa Elisabetta, e poi, percorrendo una trazzera, si porta verso nord a circa 300 metri dal centro abitato, la rotabile per la miniera montagne di Aragona che segue fino a quota 300. A questo punto incontra la trazzera che, per quota 243, raggiunge le origini del vallone di Aragona, scende poi lungo questo vallone fino alla confluenza col vallone Coda di Volpe.

C) *Zona occidentale non consorziata.*

A *Nord*: da una linea che parte da un punto della ferrovia a scartamento ridotto da Ribera ad Agrigento a circa 350 metri verso Agrigento dopo il casello ferroviario, a quota 109, nei pressi della stazione di Magazzolo, e, dopo circa 200 metri raggiunge il bivio trazzerale a quota 114. Di qui segue la trazzera che, per le quote 152, 161 (casa del Povero), l'abbeveratoio a quota 116, e quota 97 raggiunge la contrada Millaga e poi per quota 221, seguendo un breve sentiero che divide la contrada Millaga dalla contrada Coda di Volpe, devia ad est, e, attraversando il vallone Conchi, arriva verso nord-est alla quota 247. Da questo punto per quota 241 raggiunge la cima del monte Castelluccio (350) e poi per quota 299 scende alla casa Millaga (287), quindi con linea retta per monte Salito (328) arriva alla casupola a quota 253. Di qui devia per portarsi sulla strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina) a circa 200 metri dal km. 105, tra questo ed il km. 204. Segue ora la strada statale fino a metri 300 circa dopo il km. 111 dove abbandona il limite del comprensorio del Verdura e del Magazzolo per seguire quello del Consorzio delle Valli del Platani e del Tumarrano. Prosegue lungo la strada statale fino al km. 113 dove l'abbandona per scendere al fiume Platani, il quale, segna qui il confine tra i comuni di Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani. Segue questo confine fino all'ansa in contrada Giardina dove, risalendo per breve tratto la sponda sinistra del fiume, si porta alla trazzera per Sant'Angelo Muxaro. Percorre questa trazzera per casa Casò e casa Borsellino fino ad incontrare la strada provinciale da Santa Elisabetta a Sant'angelo Muxaro a circa km. 1 prima di quest'ultimo centro.

Ad *Est*: da una linea che, limite del comprensorio consortile delle Valli del Platani e del Tumarrano, segue verso sud la strada provinciale da Sant'Angelo Muxaro a Santa Elisabetta, fino a circa 750 metri prima di quest'ultimo centro, dove abbandona il limite del consorzio delle Valli del Platani e del Tumarrano per seguire il limite della zona 14ª (di Agrigento).

A *Sud*: da una linea che parte da un punto della strada provinciale da Sant'Angelo Muxaro a Santa Elisabetta, a circa 750 metri prima di Santa Elisabetta, e volge ad ovest, lungo la trazzera che, seguendo a mezza costa la montagna del Comune, per cozzo Pernice e quota 448, raggiunge (a quota 444), il confine tra i comuni di Raffadali e Agrigento. Segue questo confine (che a quota 502) diventa confine tra i comuni di Sant'Angelo Muxaro ed Agrigento, fino ad incontrare (a quota 413) la strada statale n. 118 (Corleonese Agrigentina) che segue per il km. 124 fino alla quota 392 prima del km. 123. Segue verso ovest la trazzera che per le quote 303, 381, 407, giunge alle pendici di pizzo del Corvo e di pizzo di Disi, volge poi a sud e per quota 390, fontana Ciceri, scende per la quota 236 all'abbeveratoio di Boraggio ed a quota 225 sulla strada da Cattolica Eraclea ad Agrigento a circa metri 200 dal km. 7. Segue poi la strada verso Cattolica Eraclea per circa km. 1 e poi scende attraverso all'ex feudo Borangio per circa 400 metri fino ad incontrare, a quota 248, il fosso Stagnone confine tra i comuni di Cattolica Eraclea e monte Allegro che segue fino all'incontro. Discende poi lungo questo fino al ponte ferroviario a quota 125 dove segue il limite della zona di acceleramento del borgo Bonsignore. Segue ora verso nord il tracciato della ferrovia che abbandona a circa km. 1 prima della Stazione di Cattolica Eraclea, per percorrere la rotabile per Cattolica Eraclea fino alla curva a circa km. 2 prima dell'abitato; di qui, seguendo la curva di livello, quota 100, gira intonrno al Collerotondo e scende poi al ponte ferroviario sul fiume Platani. Scende ora lungo il fiume, confine tra i comuni di Cattolica Eraclea e Ribera, fino al ponte della strada statale n. 115 (sud occidentale sicula). Segue poi la strada statale fino a circa m. 100 dal km. 149 dove abbandona il limite della zona di acceleramento del Borgo-Bonsignore.

Ad *Ovest*: parte da un punto della strada statale n. 115 a circa 100 metri dal km. 149 (tra questo ed il km. 150) e segue la statale per circa 500 metri. Se ne stacca poi per raggiungere con linea sinuosa la contrada Strasatto e per quota 98 scende alla quota 78 di case Strasatto. Segue quindi verso est fino al bivio trazzerale di quota 71, poi volge a nord-ovest lungo l'altra trazzera che segue fino alla seconda quota 71. Di qui con linea sinuosa sale al bivio trazzerale a quota 88 poi a quota 94. Con linea retta a sud del monte Serralunga, per le quote 156 e 131 raggiunge la trazzera di contrada Donna Inferiore, lungo la quale arriva all'abbeveratio al bivio trazzerale. Di qui sale alla cima del monte del Ferrio dalla quale scende alla ferrovia a scartamento ridotto da Ribera ad Agrigento che incontra a circa m. 350 dopo il casello ferroviario a quota 109.

In tutto il comprensorio prevalgono i terreni argillosi pesanti, poco permeabili, di media o buona produttività; poco i gessosi e, solo a tratti, lungo il corso del Platani, si hanno terreni alluvionati, profondi, di elevata fertilità.

Le sistemazioni sono quasi completamente assenti e di conseguenza il disordine delle acque superficiali provoca erosioni, smottamenti e frane con rilevanti perdite della strato arabile.

Il bestiame è quasi esclusivamente costituito da equini ed ovini.

I fabbricati rurali sono modesti · solo nelle grandi proprietà si hanno abitazioni padronali e per i lavoratori, magazzini e stalle.

L'approvvigionamento di acqua potabile è difficile per la mancanza o salinità delle sorgenti, eccetto nella zona settentrionale del comprensorio, ove numerose sono le sorgenti di rilevante portata.

Scarsa e insufficiente la viabilità secondaria.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona delle terre appartenenti a piccola proprietà contadina trasformate e costituenti fondi inferiori ad Ha 20.

Trattasi di terreni che hanno già raggiunto a mezzo della trasformazione ordinamenti stabili e per i quali, costituendo fondi di ampiezza inferiore ad Ha 20, non si impongono particolari obblighi.

Seconda sottozona delle terre a seminativi asciutti, situati al di sotto dei 700 metri, con o senza alberature:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha 40.*

Per i fondi compresi tra i 20 ed i 40 Ha, l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto per i fabbricati rurali.

2) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, destinare il 10% della superficie produttiva a colture arboree o arbustive adatte alla zona. Agli effetti del computo della percentuale le eventuali superfici a coltura promiscua andranno riportate a coltura specializzata in base alla densità che queste ultime hanno normalmente nella zona. Sempre agli effetti del calcolo andranno scomputate le esistenti colture arboree del fondo.

3) *Carico di bestiame*: allevare almeno kg. 130 di peso vivo per ettaro, costituito per i fondi superiori ad Ha 100 dal 50% di bovini semistabulati.

Gli equini dei compartecipanti e gli ovini non sostanziali si conteggiano limitatamente al periodo di permanenza nel fondo.

4) *Sistemazione idraulico-agraria*: eseguire opere di sistemazione superficiale tale da assicurare la stabilità e la conservazione del suolo. In relazione alla pendenza, alla natura, e alla destinazione del suolo dovrà essere attuata la più rispondente ed appropriata sistemazione, non escluse quelle opere a carattere estensivo se rispondenti allo scopo, quali il girapoggio, il cavalcapoggio, i ciglionamenti, le fosse livellari, ecc.

I terreni, soggetti a ristagni d'acqua e comunque di difficile sgrondo dovranno essere risanati con affossature, drenaggi, pozzi assorbenti ecc.

5) *Fabbricati rurali*: per i fondi superiori ad Ha 20 di superficie, dotazione di fabbricati rurali rispondenti ai requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

6) *Approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini, o in mancanza di queste possibilità, con costruzioni di cisterne rispondenti a requisiti igienici.

7) *Viabilità*: per i fondi aventi una superficie compresa tra i 40 ed i 100 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche quando la distanza non superi un chilometro per le vie aziendali e due chilometri per le vie interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di estensione superiore a 100 Ha le distanze indicate si elevano di 1/3.

Le strade di allacciamento debbono essere alberate e la distanza del centro aziendale della strada pubblica si intende misurata per sviluppo e non in linea di aria.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Terza sottozona delle terre a seminativi asciutti situati al di sopra dei 700 metri, con o senza alberatura:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha 60.*

Per i fondi compresi tra i 20 ed i 60 Ha l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto per i fabbricati rurali.

2) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni dei terreni e di clima lo consentano, destinare il 10% della superficie produttiva a coltura arborea agricola o forestale adatte alla zona.

Agli effetti del computo della percentuale, le eventuali superfici a coltura promiscua andranno riportate a coltura specializzata in base alla densità che queste ultime hanno normalmente nella zona.

Sempre agli effetti del calcolo andranno scomputate le esistenti colture arboree del fondo.

3) *Carico di bestiame*: allevare kg. 120 di peso vivo per ettaro, costituito per i fondi sopra i 100 ettari dal 50% di bovini semistabulati.

Ai fini del calcolo, gli equini dei compartecipanti e gli ovini non stanziati si conteggiano limitatamente al periodo di permanenza sul fondo.

4) *Sistemazione idraulico-agraria*: eseguire le opere di sistemazione superficiale tale da assicurare la stabilità e la conservazione del suolo.

In relazione alla pendenza, alla natura e alla destinazione del suolo, dovrà essere attuata la più rispondente ed appropriata sistemazione, non escluse quelle opere a carattere estensivo, se rispondenti allo scopo, quali il girapoggio, il cavalcapoggio, i ciglionamenti, le fosse livellari, ecc.

I terreni soggetti a ristagni d'acqua e comunque di difficile sgrondo, dovranno essere risanati con affossature, drenaggi, pozzi assorbenti ecc.

5) *Fabbricati rurali*: per i fondi di superficie superiori a 20 Ha, dotazione di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Obbligo di costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

6) *Approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini, o, in assenza di queste possibilità, con costruzioni di cisterne o pozzi rispondenti a requisiti igienici.

7) *Viabilità*: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili quando la distanza non superi un chilometro per le strade aziendali e due chilometri per le strade interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi superiori a 120 Ha, le distanze indicate si elevano di 1/3.

Le strade di allacciamento debbono essere alberate e la distanza dal centro aziendale alla strada pubblica si intende misurata per sviluppo e non in linea d'aria.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Quarta sottozona dei pascoli non suscettibili di coltura agraria e boschi:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha 100.*

2) *Piantagioni legnose*: per i fondi costituiti da più di 100 Ha, di solo pascolo, impianto del 10% della superficie a bosco di alto fusto.

L'impianto potrà essere fatto anche a filari, riportando in tal caso la superficie occupata, in base all'area di insidenza a bosco di alto fusto.

3) *Miglioramento dei pascoli*: per i fondi costituiti da solo pascolo:

a) per i pascoli su terreni rocciosi: spietramento superficiale con eventuale formazione di muri di chiudenda;

b) per i pascoli acquitrinosi eliminazione dei ristagni d'acqua;

c) per gli altri pascoli: decespugliamento oculato.

4) *Costruzioni rurali*: nei fondi costituiti da più di 100 Ha a pascolo o bosco di alto fusto, con autorizzazione pascolativa, costruire in muratura, ricoveri per pastori, locali per il caseificio e tettoie per le pecore.

I locali per i pastori dovranno soddisfare le necessarie esigenze igieniche.

5) *Approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche o con costruzione di cisterne.

6) Per i fondi costituiti da più di 10 Ha in tutto o in parte da bosco, obbligo del rispetto ai vincoli imposti dalle leggi forestali.

Quinta sottozona delle colture legnose specializzate:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi aventi o più di ettari 20 a vigneto, o più di ettari 30 ad oliveto o mandorleto.*

2) *Fabbricati rurali*: dotare i fondi aventi superficie superiore a 20 Ha, di fabbricati rurali rispondenti ai requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto attuando od ampiando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per capo grosso allevato.

3) *Viabilità*: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche quando la distanza non superi i km. 1,5 per le vie aziendali e km. 3 per le strade interaziendali.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Sesta sottozona delle terre irrigue od irrigabili:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi aventi una superficie complessiva di 20 o più ettari, tra asciutti ed irrigui, nei quali si abbia una propria disponibilità di acqua da destinare alla irrigazione di più di 2 Ha di terra.*

2) Utilizzare razionalmente le possibilità esistenti e sostituire eventuali canalizzazioni in terra con canali impermeabili.

Settima sottozona delle terre da rimboschire obbligatoriamente.

Trattasi di fondi da rimboschire a cura del Corpo forestale, per la difesa del bacino artificiale del Fanaco sul Platani e per i quali, pertanto, non si applicano direttive.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messe in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria, se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettori provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Palermo sono tenuti ad esibire, ai proprietari che facciano richiesta, l'elaborato originale delle direttive predette, permettendone le consultazioni presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 3 ottobre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 3 ottobre 1952 (603).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Dirillo ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della *legge regionale 27 dicembre* 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esso presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Dirillo » redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal prof. Alfredo Mazzei;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Dirillo » della estensione di Ha. 11.360, ricadente nelle provincie di Caltanissetta e di Ragusa, il prof. Alfredo Mazzei ha ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona dei terreni irrigui;

Seconda sottozona dei terreni asciutti;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 1 del 5 gennaio 1952;

Che avverso tali direttive furono presentati complessivamente n. 6 ricorsi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caltanissetta da *parte dei signori*:

1) Aldisio Maria ved. Romagnoli;

2) Iacono Angelo;

3) Iacono Gaetano fu Antonio;

4) Aldisio Elisabetta fu Salvatore;

5) Polizzi avv. Gaetano fu Gaetano;

6) Polizzi Maria di Gaetano;

di cui i primi quattro fuori termini;

Che i motivi dei ricorsi riguardano:

1) la subordinazione delle opere del privato alla esecuzione di quelle pubbliche;

2) l'impossibilità finanziaria alla esecuzione delle opere, sia per i danni subiti da alluvioni che per gli alti costi delle materie prime;

3) la necessità di credito agrario a mite interesse;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Caltanissetta, nella seduta del 2 febbraio 1952, esaminati i sei ricorsi, ha ritenuto parzialmente esatta la necessità di subordinare l'obbligo di trasformazione alla esecuzione delle opere pubbliche;

Che nessun ricorso è stato presentato per terreni ricadenti nella provincia di Ragusa;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 38 emesso ad unanimità nell'adunanza del 12 agosto 1952, rilevato che i primi quattro ricorsi sono fuori termini e che i motivi degli altri due sono infondati in fatto e in diritto perchè: il primo motivo è già contemplato nell'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, il secondo motivo è inammissibile in quanto in contrasto con lo spirito della legge sulla riforma agraria ed anche perchè nell'imposizione degli obblighi si è tenuto conto della possibilità finanziaria dei fondi obbligati; ed il terzo motivo è infondato in quanto esiste già un credito agrario a mite interesse, ha espresso il parere che tutti i ricorsi sono da rigettare;

Che il Comitato regionale per la bonifica ha ritenuto di apportare alle direttive alcune modifiche;

Che le direttive predette sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinando alla loro entità con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni, e di anni dieci per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i sei ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Dirillo », o perchè infondati in fatto ed in diritto, o perchè presentati fuori termini.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Dirillo », riferita ad un territorio di Ha 11.360, ricadente nelle provincie di Caltanissetta e di Ragusa, delimitata dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una linea che partendo dall'abitato di Niscemi volge ad est lungo la strada vicinale che, per le contrade Fico Scibona e Pelacane e le quote 322-341 e 348, raggiunge a quota 341 il bivio a circa m. 250 ad ovest della Villa Fragale.

Ad *Est*: da una linea che, partendo dal bivio a quota 341 ad ovest della Villa Fragale, scende verso sud lungo la trazzera e che attraversa la contrada Corridoi, e la segue fino al bivio delle rotabili di quota 304 in contrada Mortelluccia,

dove attraversa la strada da Niscemi a Caltagirone. Prosegue poi verso sud-est lungo la stradella che per bivio a quota 347 e le quote 386 e 271 passa tra le case Iacona e Giardino del Fico e prosegue per quota 260 fino a quota 245 dove incontra e segue la trazzera che, lasciando a sinistra la contrada Carrubba scende al vallone Terrana, confine tra le provincie di Caltanissetta e Ragusa. Scende poi verso sud lungo il vallone fino ai pressi della quota 190 dove lo abbandona per seguire il confine provinciale volgendo ad ovest fino alla costa dei Bottoni, a quota 238, e poi a sud-est per le quote 193, 208, 184, Poggio Madonna e la quota 50, raggiunge di nuovo ed attraversa il vallone Terrana. Seguendo sempre il confine provinciale, la linea si dirige verso est, e per le quote 218 e 216, raggiunge a quota 240, alla casa Cardella la strada rotabile tra Caltagirone e Acate. Volge poi nettamente a sud lungo questa strada e, raggiunto l'abitato di Acate (Biscari) che lascia a sinistra, segue la strada che da Acate porta alla statale n. 115 (sud occidentale sicula) che incontra al bivio a circa km. 3 dopo il ponte sul Dirillo, alla quota 97.

A *Sud*: da una linea che, partendo dal bivio sulla strada statale n. 115, a quota 97, volge a sud-ovest seguendo una serie di strade vicinali che, per le quote 103, 100, 88, 81, 76, 63, 57, 60, 50 e 14 e le località « il Recinto, contrada Dirillo e Piano del Pizzo » raggiunge la casa dei Cantieri, e incontra, a sud del Cozzo Cipollazzo il fosso che, attraverso ai vigneti di casa Pozza di Fico, raggiunge di nuovo il confine provinciale sul fiume Acate (Dirillo).

Ad *Ovest*: da una linea che confina tra le provincie di Caltanissetta e Ragusa, parte dalla confluenza del fosso di casa Pizzo di Fico con il fiume Acate (Dirillo) e risale quest'ultimo, fino alla confluenza del fiume Vecchio. Segue poi il confine provinciale verso nord-est per le quote 10, 12 e 14 dove, presso case Giudici, incontra e risale il fiume Vecchio stesso che abbandona per seguire sempre il confine provinciale fino alla casa Boscarino, a quota 30 della strada statale n. 115 a circa 500 metri prima del ponte Dirillo. Devia poi a nord-ovest seguendo la strada statale e, per pizzo delle Pantanelle ex ponte Cubaitano giunge a circa 300 metri dopo la cantoniera del Priolo, al bivio con la strada provinciale per Niscemi. Segue ora quest'ultima verso nord fino al bivio, a circa 100 metri dopo il km. 20, dove lo abbandona per deviare a sinistra circondando il centro abitato di Niscemi e raccordandosi, a nord di questo, con la strada vicinale della contrada Fico Scibona.

Nella zona prevalgono le sabbie gialle subappenniniche stratificate con tufi calcarei, per cui si hanno terreni abbastanza profondi, molto sciolti, di media fertilità.

Nei fondi valle esistono terreni alluvionali di fertilità superiore ai precedenti.

La mancanza di adeguate opere di sistemazione superficiale è causa del sistematico depauperamento delle zone acclivi.

I pascoli sono costituiti da terreni con forti affioramenti rocciosi.

I fabbricati rurali sono scarsi ed in generale funzionalmente inadeguati ai bisogni delle aziende.

Il carico di bestiame, per ettaro, risulta alquanto basso; con grande prevalenza di equini.

Poco sfruttate le attuali risorse idriche.

La viabilità interna è insufficiente oltrechè priva di manutenzione.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona sono i seguenti:

Prima sottozona dei terreni irrigui:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha;*

2) *piantagioni legnose*: completare il sesto degli arboreti esistenti, la sistemazione dei terreni e la spietratura;

3) *carico di bestiame*: allevare kg. 200 di peso vivo di bestiame per ettaro di seminativo irriguo;

4) *sistemazione idraulico-agraria*: provvedere alla sistemazione dei terreni onde impedire ristagni od erosioni con sistemi adatti alla natura del terreno ed alle coltivazioni esercitate;

5) *fabbricati rurali*: dotare i fondi di una casa di abitazione per una famiglia contadina ogni dieci ettari di superficie irrigua.

L'abitazione dovrà rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno tre vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando ed ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche ed igieniche.

Costruire concimaie in muratura in ragione di metri quadrati 4 per ogni capo grosso allevato;

6) *ricoveri per gli animali*: dotare i fondi di igieniche stalle proporzionali al carico di bestiame imposto;

7) *approvvigionamento idrico*: vi si deve provvedere mediante cisterne o pozzi ove mancano altre risorse idriche;

8) *opere irrigue*: utilizzare razionalmente le disponibilità di acqua esistenti nel fondo con canali di conduzione od adduzione impermeabili o con sistemi irrigui atti a realizzare il massimo di economia d'acqua;

9) *viabilità*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha, allacciare il centro aziendale alle vie pubbliche quando la distanza non superi i km. 2 per le strade aziendali e i km. 4 per le strade interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi compresi tra 30 e 50 Ha, l'obbligo dello allacciamento sussiste quando la distanza non superi metri 1300 per le strade aziendali e metri 2600 per le strade interaziendali e per i fondi compresi tra i 20 e 30 Ha, quando la distanza non superi i metri 650.

Riattamento e manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Seconda sottozona dei terreni asciutti:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha;*

2) *piantagioni legnose*: completare il sesto degli arboreti esistenti, la sistemazione del terreno e la spietratura;

3) *miglioramento dei pascoli*: vi si deve provvedere mediante spietramento od altri interventi atti ad assicurare un migliore sviluppo della flora pabulare o mediante l'alberatura del 10% della superficie;

4) *carico di bestiame*: allevare kg. 120 di peso vivo di bestiame per ettaro di superficie seminativa e kg. 60 di peso vivo per ettaro di superficie a pascolo permanente, di cui il 50% semistabulato;

5) *sistemazione idraulico-agraria*: provvedere alla sistemazione dei terreni onde impedire ristagni ed erosioni con sistemi adatti alla natura del terreno ed alle coltivazioni esercitate;

6) *fabbricati rurali*: dotare i fondi di una casa di abitazione per contadini ogni 30 Ha di superficie seminativa.

L'abitazione dovrà rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita almeno da tre vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche ed igieniche.

Per i fondi di ampiezza superiore ad Ha 100, costruire dormitori in muratura per compartecipanti e avventizi nella misura di mq. 100 di superficie coperta per ogni 100 Ha.

La costruzione di abitazioni in numero superiore a quanto fissato in precedenza, diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

Costruire concimaie in muratura in ragione di metri quadrati 4 per ogni capo grosso allevato;

7) *viabilità*: per i fondi superiori a 100 Ha, allacciare il centro aziendale alle vie pubbliche, quando la distanza non superi i km. 2 per le strade aziendali ed i km. 4 per le strade interaziendali, e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere di arte particolarmente onerose.

Per i fondi di superficie compresa tra 60 e 100 Ha, l'obbligo dell'allacciamento sussiste quando la distanza non superi i metri 1300 per le strade aziendali ed i metri 2600 per le strade interaziendali e per i fondi di superficie compresa tra 20 e 60 Ha, quando la suddetta distanza non superi metri 650 per le strade aziendali e metri 1300 per le strade interaziendali.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati alla entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dalla approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico del bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata

agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettori provinciali dell'agricoltura di Caltanissetta e di Ragusa, sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nello albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 3 ottobre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(45)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 aprile 1952, n. 20459.2/9063, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1950;

Visto il telegramma del Prefetto di Pisa, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Michele Palumbo, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Michele Palumbo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1950, il vice prefetto ispettore dott. Carlo Ponzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 gennaio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(425)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania, Enna, Siracusa e Ragusa.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 aprile 1952, n. 20420.2/7228, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania, Enna, Siracusa e Ragusa;

Visto che il prof. Giuseppe Privitera non ha la prescritta docenza in igiene e che, pertanto, va sostituito nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giuseppe Privitera è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania, Enna, Siracusa e Ragusa. il prof. Giovanni Petragnani, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle prefetture interessate.

Roma, addì 20 gennaio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(426)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 agosto 1952, n. 20457.2/11287, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Pescara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Sebastiano Paltrinieri, docente in clinica medica veterinaria, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1951, il prof. Pietro Stazzi, docente in clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 gennaio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(427)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.